

In materia di revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche, è ribadita la riferibilità del parametro numerico all'intero territorio comunale e non già alla circoscrizione territoriale di ciascuna sede

A CURA DELLO STUDIO
DELL'AVVOCATO B. R. NICOLOSO
FIRENZE - ROMA



Uno dei problemi che si pongono nel procedimento di revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche è quello di una corretta delimitazione della circoscrizione territoriale specie se dette sedi siano state istituite mediante l'applicazione del criterio demografico (rapporto numerico tra farmacie e popolazione) che fa "scattare" automaticamente una nuova farmacia nella relativa pianta organica per essere ubicata nell'ambito delle sedi farmaceutiche esistenti, sottraendo loro parte del territorio.

Di qui nascono le scontate reazioni dei titolari delle farmacie soggette a una tale avulsione territoriale, che indubbiamente incide - nel rispetto del principio di libera scelta della farmacia da parte degli utenti - sul relativo bacino d'utenza (per non

La ripartizione della mensa

dire sui "sacri confini" della sede farmaceutica che sono dai più considerati sconsideratamente dei "diritti reali" da difendere *pulsando pede*) e dà luogo alla ricerca di una loro tutela giurisdizionale, dimenticando spesso che non si tratta di

diritti soggettivi, ma di interessi legittimi che vengono protetti (indirettamente) nella misura in cui coincidano con gli interessi generali a una coerente pianificazione del servizio farmaceutico in favore dell'utenza e non già delle strutture



che lo garantiscano in regime di concessione.

In questi casi la linea difensiva (o d'attacco) è quella di rivendicare l'osservanza del parametro numerico tra la popolazione residente e le sedi farmaceutiche, fissato dagli articoli 1 e 2 della Legge n. 362/1991 (4.000 abitanti e resti superiori alla metà, nei Comuni con una popolazione residente superiore ai 12.500 abitanti; 5.000 abitanti e resti superiori alla metà nei Comuni con una popolazione residente inferiore ai 12.500 abitanti), quasi che tale parametro fosse un'indicazione perentoria del bacino d'utenza di ciascuna sede farmaceutica, e non dovesse essere invece riferito all'intera popolazione del Comune, quale divisore numerico da applicare al dividendo al fine di ottenere il numero delle sedi farmaceutiche istituibili con tale criterio.

RIPARTIRE IL CARICO TERRITORIALE

Rara avis, si pone la recente giurisprudenza del Giudice amministrativo che, innovando un florilegio di sentenze rispondenti alle logiche della piena discrezionalità amministrativa esercitabile al riguardo, ha fissato la massima secondo cui «*ancorché il parametro numerico dei 4.000 abitanti per sede farmaceutica di cui all'articolo 1 della Legge n. 475/1968 non può essere invocato dal titolare della farmacia afferente a una sede farmaceutica (che non lo rispetta) a tutela del proprio bacino d'utenza, non può essere preteromesso al momento della adozione del provvedimento di revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche, se non violando il giusto procedimento, il rilievo (già) emerso nella istruttoria relativa alla istituzione di una nuova sede farmaceutica con una circoscrizione territoriale*

recante una disomogenea incidenza sulla circoscrizione territoriale di una sola sede rispetto alle sedi farmaceutiche contermini, al fine di ripartire il carico territoriale della nuova sede su ciascuna di esse» (Tar Emilia Romagna, Bologna, Sezione seconda, 17 novembre 2008, n. 4504).

INDICE DI RAGIONEVOLEZZA

Da un lato viene così ribadita la riferibilità del parametro numerico in materia di revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche all'intero territorio comunale, e non già alla circoscrizione territoriale di ciascuna sede.

Ma, d'altro lato, viene affermata la violazione del giusto procedimento postulato dalla Legge 241/1990 quando il provvedimento programmatico abbia disatteso i motivati pareri espressi nella fase istruttoria, da parte degli organi consultivi, sulla delimitazione delle sedi di nuova istituzione nell'ambito di più sedi contermini e non in quello di una sola sede farmaceutica esistente.

Il che è un indice di ragionevolezza nell'esercizio dell'azione amministrativa fissata dall'articolo 97 della Costituzione e, nel contempo, rappresenta un riconoscimento della portata dei pareri degli enti esponenziali della professione farmaceutica chiamati a offrire il loro contributo nel relativo procedimento programmatico, la cui disattesa deve essere motivata a evitare una censura giurisdizionale. Ne dovranno tenere conto gli Ordini dei farmacisti e/o i Sindacati dei titolari di farmacia (gli uni, portatori delle esigenze della professione, e gli altri, vindici degli interessi dei loro iscritti) nello svolgere una tale decisiva funzione di natura oppostiva/propositiva nel relativo procedimento, che ripartisce le sedi farmaceutiche tra gli utenti del servizio farmaceutico, badando ai dettagli anche se non si tratta di un banchetto nuziale del tipo di quello così ben rappresentato da Pieter Brueghel il Vecchio al Kunsthistorisches Museum.